

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 18 aprile 2012)

RELATORE DI MAGGIORANZA: FABIO BADIALI
RELATORE DI MINORANZA: GRAZIELLA CIRIACI

sulle proposte di legge

- N. 182** a iniziativa della Giunta regionale (Testo base)
presentata in data 6 marzo 2012
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2005, N. 2 "NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITÀ DEL LAVORO"
- N. 140** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 11 ottobre 2011
INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DELL'APPRENDISTATO

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 182

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 7 maggio 2012)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 7 maggio 2012 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 182/2012 avente ad oggetto "Modifica alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 : Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", (TESTO BASE), abbinata alla proposta di legge n. 140/2011: "Interventi della Regione a sostegno dell'apprendistato";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Daniela Barbaresi;

Vista la relazione di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente atto;

Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL

esprime parere favorevole

con il suggerimento che all'articolo 1, comma 1, dopo "Art.17" siano cancellate le parole "profili formativi dei", dopo il primo periodo della lettera a) sia aggiunto il seguente "nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167" e dopo la lettera c) sia aggiunta un'ulteriore lettera "d) le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista, sulla base del repertorio delle professioni o comunque con riferimento agli standard formativi esistenti".

Il Presidente
Graziano Fioretti

ALLEGATO A

RELAZIONE

L'attuale articolo 17 della l.r. 2/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato, coerentemente con le previgenti normative in materia, ormai superate in seguito all'emanazione del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, contenente il "Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".

Il T.U., facendo seguito all'accordo di tutte le parti sociali, ad eccezione delle organizzazioni datoriali del commercio, definisce l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, la cui disciplina è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti di lavoro stipulati a livello nazionale o interconfederale (artt. 1 e 2). Nel T.U. viene mantenuta la suddivisione del contratto di apprendistato in tre tipologie innovative nella durata, contenuti, età degli apprendisti, ecc., che sono ora così definite:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.

La modifica dell'articolo 17 della l.r. 2/2005 si rende pertanto necessaria al fine di un adeguamento alle nuove disposizioni contenute nel T.U. e di consentire alla Regione di disciplinare la formazione di base e trasversale oggetto dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante e di procedere alla disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché dei profili e della durata dell'apprendistato per l'alta formazione e la ricerca e per il conseguimento di un diploma.

Articolo 1

Si tratta sostanzialmente dell'adeguamento dell'articolo 17 della l.r. 2/2005 in attuazione alle nuove disposizioni del T.U. e della nuova disciplina in materia di apprendistato.

In particolare, stabilisce che la Giunta Regionale disciplina:

- 1) i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale previo accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- 2) l'offerta formativa pubblica interna o esterna all'azienda, integrativa della formazione professionalizzante, sentite le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine dell'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- 3) i profili formativi e la durata dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in accordo con le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative.

Emendamenti all'articolo 1, comma 1:

- dopo "art. 17" cancellare le parole "profili formativi dei" in maniera che l'oggetto dell'articolo 17 della l.r. 2/2005 sia riferito ai "contratti di apprendistato" e non sia limitato ai solo profili formativi, coerentemente con la nuova normativa nazionale.
- dopo il primo periodo della lettera a) aggiungere "nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167";
- dopo la lettera c) aggiungere un'ulteriore lettera "d) le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista, sulla base del repertorio delle professioni o comunque con riferimento agli standard formativi esistenti", come previsto dall'articolo 6, comma 4 del d.lgs.167/2011.

Articolo 2

La legge viene dichiarata urgente in relazione al fatto che il T.U. sull'apprendistato è entrato in vigore da diversi mesi e la fase transitoria di 6 mesi si è conclusa il 25 aprile 2012.

Testo proposto**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Profili formativi dei contratti di apprendistato)

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), la Giunta regionale disciplina:

- a) i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, al fine dell'acquisizione di competenze di base e trasversali;
- c) i profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative.”.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1**

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 2/2005)

Identico

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

**Proposta di legge n. 140
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 11 ottobre 2011**

**INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTE-
GNO DELL'APPRENDISTATO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME
COMUNI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI
APPRENDISTATO**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge e in attuazione del Testo unico dell'apprendistato, al fine di consentire l'effettiva utilizzazione da parte dei giovani di uno strumento tipico per il loro ingresso nel mondo del lavoro, che coniughi formazione e continuità occupazionale, disciplina gli aspetti formativi del contratto di apprendistato, nel rispetto delle competenze spettanti allo Stato e alla contrattazione collettiva.

2. La presente legge promuove inoltre lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di consentire agli apprendisti di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Testo unico dell'apprendistato, la presente legge promuove altresì la possibilità di utilizzare il contratto di apprendistato per l'assunzione dei lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

Art. 2
(Contratto di apprendistato)

1. L'apprendistato, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 del Testo unico dell'apprendistato, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.

Art. 3
(Profili formativi)

1. Il profilo formativo è costituito dall'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per una determinata figura professionale, o per gruppi di figure professionali affini, da conseguire nel corso del contratto di appren-

distato attraverso un percorso formativo esterno o interno all'impresa, formale e non formale.

Art. 4

(Piano formativo individuale)

1. Il piano formativo individuale è il documento allegato al contratto di apprendistato, quale parte essenziale che descrive il percorso formativo dell'apprendista, con riferimento al profilo formativo da conseguire sia con la formazione formale, sia con la formazione non formale, per tutta la durata del contratto stesso.

2. Il piano formativo individuale è coerente con i profili formativi di cui all'articolo 3 e tiene conto delle caratteristiche indicate dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale. Contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici dell'apprendista e quelli relativi all'assunzione;
- b) la descrizione del percorso formativo da realizzarsi sia con la formazione formale sia con quella non formale;
- c) l'indicazione del tutore aziendale.

Art. 5

(Formazione formale esterna o interna all'impresa)

1. Per formazione formale, esterna o interna all'impresa, si intende il percorso formativo:

- a) erogato in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;
- b) attuato mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati: le competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;
- c) strutturato in forma modulare e articolato in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante, secondo i profili formativi di cui all'articolo 3;
- d) realizzato e supportato da figure professionali competenti;
- e) organizzato, sia per la parte all'interno dell'impresa, sia per la parte realizzata all'esterno, sulla base di un unico progetto, adeguato alla tipologia del settore produttivo di appartenenza e coerente con il piano formativo individuale;
- f) finalizzato a produrre esiti verificabili e certificabili ai sensi dell'articolo 12;
- g) registrato, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 13.

Art. 6

(Soggetti che provvedono all'erogazione della formazione formale)

1. Provvedono all'erogazione della formazione formale:

- a) i soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione ai sensi della normativa nazionale e regionale per la macrotipologia "formazione continua";
- b) i datori di lavoro con capacità formativa interna;
- c) le imprese formative accreditate per un monte ore almeno pari a quello stabilito dall'articolo 9.

2. I datori di lavoro in possesso di capacità formativa interna, ai sensi dell'articolo 7, sono abilitati alla erogazione della formazione formale nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla presente legge.

3. Per i contratti di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione di cui al titolo IV della presente legge, provvedono all'erogazione della formazione formale i soggetti indicati nell'articolo 20, comma 2.

Art. 7

(Datori di lavoro con capacità formativa interna. Riconoscimento della capacità formativa interna)

1. Al fine di ottenere il riconoscimento della capacità formativa interna, i datori di lavoro debbono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) utilizzo per la docenza di risorse umane idonee al trasferimento di competenze, da individuare tra i dipendenti che hanno maturato almeno tre anni di esperienza professionale nelle attività inerenti la qualificazione che dovrebbe raggiungere l'apprendista al termine del contratto di apprendistato, e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola media superiore, oppure attestato di qualifica rilasciato da un Istituto professionale di Stato, oppure attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) al termine di un corso di formazione professionale;
- b) disponibilità di locali idonei al corretto svolgimento della formazione. Per locali idonei si intendono quelli collocati all'interno dell'azienda, ma distinti da quelli destinati prevalentemente alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, e in grado di ospitare ade-

guatamente gli apprendisti ai fini dell'erogazione della formazione. I locali considerati idonei devono essere in regola con le norme poste a tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso in cui l'azienda non sia in possesso di locali aventi le suddette caratteristiche, può utilizzare, previo accordo, quelli di altre aziende dello stesso settore situati all'interno delle aree in cui ha sede l'azienda;

c) presenza dei tutori aziendali di cui all'articolo 11.

2. Per i contratti di apprendistato di cui ai titoli II, III e V della presente legge, possono svolgere attività di docenza anche i datori di lavoro o i loro soci con almeno tre anni di esperienza e i lavoratori dipendenti sprovvisti dei suddetti titoli di studio, che possono dimostrare di aver maturato almeno dieci anni di esperienza nelle attività inerenti la qualificazione che dovrebbe raggiungere l'apprendista. In assenza di risorse umane in possesso dei predetti requisiti, il datore di lavoro può servirsi di personale in possesso delle caratteristiche sopra descritte, messo a disposizione da altri datori di lavoro appartenenti allo stesso settore produttivo attraverso apposite convenzioni o accordi.

3. I datori di lavoro interessati al riconoscimento della propria capacità formativa interna devono presentare apposita domanda alla Provincia nella quale ha sede l'unità produttiva per la quale intendono ottenere detto riconoscimento, con la quale autodichiarano il possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo.

4. Le dichiarazioni delle aziende rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) sono controllate dalla Provincia nella misura di almeno il 20% di quelle ricevute.

5. La Provincia verifica la regolarità formale e sostanziale della domanda e, in caso di esito positivo, provvede all'iscrizione dell'azienda su un apposito elenco costituito su base provinciale. Una volta decorsi inutilmente venti giorni dal ricevimento della domanda, questa si intende accettata.

6. L'iscrizione nell'elenco è gratuita, ha durata triennale e può essere rinnovata alla scadenza per altri tre anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

7. Gli elenchi provinciali dei datori di lavoro con capacità formativa interna per i contratti di apprendistato professionalizzante sono pubblici e consultabili gratuitamente, anche trami-

te strumenti telematici, dagli enti di formazione e dagli organismi bilaterali abilitati al rilascio del parere di conformità di cui all'articolo 18.

8. Nel caso di accertata inadeguata capacità formativa interna, confermata dall'assenza di uno o più requisiti richiesti, la Provincia dispone la cancellazione dell'azienda dall'apposito elenco.

Art. 8

(Struttura e contenuti della formazione formale)

1. I contenuti trasversali e di base della formazione formale sono individuati in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione e con il profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso, e sono articolati, di norma, nelle quattro aree seguenti:

- a) competenze relazionali;
- b) organizzazione ed economia;
- c) disciplina del rapporto di lavoro;
- d) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. A partire dal secondo anno formativo, ferma restando la prevalenza della modalità didattica frontale d'aula, la formazione può essere erogata anche mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti, a condizione che la Provincia ritenga che il soggetto gestore dell'attività disponga degli strumenti idonei al trasferimento di conoscenze:

- a) formazione a distanza, intendendo per tale la metodologia didattica che permette all'apprendista di dedicarsi all'attività formativa dal proprio posto di lavoro. La comunicazione tra docente e apprendista, che si trovano in spazi fisici diversi, può avvenire attraverso differenti tecnologie telematiche;
- b) strumenti di e-learning, intendendo per tale la metodologia che offre la possibilità di erogare contenuti formativi attraverso Internet o reti Intranet;
- c) metodi e tecniche alternative alla didattica frontale d'aula quali, a titolo esemplificativo, esercitazioni di gruppo, simulazioni, analisi di casi, in relazione alle caratteristiche degli apprendisti e degli argomenti trattati.

Art. 9

(Impegno formativo degli apprendisti)

1. L'impegno formativo degli apprendisti, relativamente al contratto di apprendistato professionalizzante, è determinato in un monte ore di formazione formale, esterna o interna all'azienda, di almeno centoventi ore per ogni

anno di apprendistato, finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per i contratti di apprendistato di cui ai titoli II e IV della presente legge, in relazione alle caratteristiche della formazione richiesta, possono essere previsti impegni orari maggiori.

2. Gli apprendisti sono tenuti a partecipare in orario di lavoro e per l'intera durata alle iniziative di formazione formale previste nel piano formativo individuale per almeno l'ottanta per cento delle ore previste dal suddetto piano. L'apprendista che non raggiunga la suddetta soglia minima delle ore di formazione è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente programmate.

3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli enti di formazione accreditati dalla Regione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Art. 10

(Formazione non formale)

1. Per formazione non formale si intende la formazione organizzata per obiettivi in cui l'apprendimento si realizza mediante esperienze di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dal tutore aziendale di cui all'articolo 11.

Art. 11

(Tutore aziendale)

1. Il tutore aziendale supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale e garantisce il raccordo tra la struttura formativa esterna e l'attività di formazione formale e non formale svolta sul luogo di lavoro.

2. Le caratteristiche ed i requisiti minimi del tutore aziendale sono definiti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000, n. 22 (Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione").

3. Il monte ore di formazione del tutore aziendale adeguato a sviluppare le competenze previste dall'articolo 3 del d.m. 22/2000 è stabilito in un minimo di 12 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal citato decreto ministeriale, cui devono aggiungersi quelli relativi alla elaborazione del piano formativo individuale. Per il tutore o referente aziendale dei contratti di ap-

prendistato di alta formazione e ricerca la Giunta regionale può stabilire un monte ore di formazione di maggiore durata.

4. La formazione del tutore aziendale è realizzata dai soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione ai sensi della normativa nazionale e regionale per la macrotipologia "formazione continua".

5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, il ruolo del tutore aziendale può essere svolto, ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 22/2000, dallo stesso datore di lavoro o da un socio o da un familiare coadiuvante.

6. Il percorso formativo di cui al comma 2 deve essere frequentato dal tutore aziendale, con esito positivo, una sola volta. Nel caso di assunzione di apprendista in aziende che non dispongono di tutori formati, il percorso formativo del tutore deve essere realizzato entro sei mesi dall'assunzione dell'apprendista.

Art. 12

(Certificazione del percorso formativo)

1. L'esito della formazione degli apprendisti, sia essa interna o esterna all'azienda, viene registrato sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 13.

2. Nei casi in cui l'apprendista sia stato impossibilitato a frequentare il corso per il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 9, comma 2, le Province possono attivare delle iniziative di recupero secondo le modalità e criteri previsti per le azioni collegate all'attività formativa.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Testo unico dell'apprendistato, ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante o in apprendistato di alta formazione e ricerca, gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale.

Art. 13

(Libretto formativo del cittadino)

1. Il libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e all'articolo 6 del Testo unico dell'apprendistato costituisce il libretto personale del lavoratore.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Testo unico dell'apprendistato, la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale acquisita a fini contrattuali è di competenza del datore di lavoro.

TITOLO II APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Art. 14

(Programma integrato regionale tra formazione professionale ed istruzione concernente l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, al fine di promuovere il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, sottopone all'Assemblea legislativa regionale un programma integrato tra formazione professionale ed istruzione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato della qualifica professionale triennale del sistema di istruzione e formazione oppure del conseguimento del diploma professionale quadriennale regionale.

Art. 15

(Durata del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. La durata del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è definita in riferimento alla qualifica o al diploma da conseguire, nel limite massimo, rispettivamente, di tre anni cui consegue una qualifica di II° livello europeo e di quattro anni cui consegue una certificazione di III° livello europeo.

Art. 16

(Profili formativi e standard formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

1. La Giunta regionale, previo accordo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e previa intesa delle medesime regioni e province autonome con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce,

con propria deliberazione, i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi contenuti nell'articolo 3, comma 2, del Testo unico dell'apprendistato.

2. Gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono definiti con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Testo unico per l'apprendistato.

TITOLO III

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 17

(Apprendistato professionalizzante)

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso l'integrazione tra la formazione formale di cui all'articolo 5 e la formazione non formale di cui all'articolo 10, con l'obiettivo di consentire ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze in differenti contesti lavorativi ed anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

Art. 18

(Condizione per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante)

1. La condizione indispensabile per l'utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante è l'ottenimento del "parere di conformità".

2. Il parere di conformità è finalizzato alla verifica della coerenza tra il piano formativo individuale e i profili formativi approvati dalla Regione.

3. Sono abilitati al rilascio del parere di conformità:

- a) le Province entro il cui territorio è ubicata l'unità produttiva dove si svolgerà in prevalenza il rapporto di apprendistato, attraverso le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in mancanza degli organismi di cui alla lettera b);
- b) gli organismi bilaterali, ove previsti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, previa stipula di apposita convenzione con le Province. Gli organismi bilaterali inviano formale comunicazione alla commissione provinciale per il lavoro competente per territorio me-

dante la quale comunicano l'intenzione di svolgere la funzione in oggetto. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Testo unico dell'apprendistato per organismi bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276/2003.

4. Il parere di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.

Art. 19

(Erogazione della formazione e durata nell'apprendistato professionalizzante)

1. Le modalità di erogazione della formazione e la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento, è stabilita ai sensi dell'articolo 4 del Testo unico dell'apprendistato.

2. L'offerta formativa è disciplinata dalle disposizioni del Titolo I della presente legge.

TITOLO IV APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 20

(Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.p.c.m. 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

2. La Regione attua il contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione attraverso sperimentazioni, da realizzare da parte delle imprese nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche e altre istituzioni formative che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, soggetti accreditati della formazione professionale.

3. L'apprendistato in alta formazione persegue lo scopo di favorire lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese, offrendo l'opportunità di costruire alte professionalità che, attraverso un percorso di lavoro e formazione, siano in grado di rispondere ad una esigenza specifica o ad un progetto di ricerca, con l'assistenza diretta dei soggetti di cui al comma 2.

4. Un coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie dell'intesa, provvede a verificare l'andamento della sperimentazione di cui al comma 2.

Art. 21

(Modalità di svolgimento dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

1. Il piano formativo individuale dell'apprendista contiene i dettagli del percorso formativo nonché obiettivi e modalità di sviluppo del progetto di ricerca.

2. Ciascuna azienda interessata ai contratti di apprendistato di cui al comma 1 dell'articolo 20 deve garantire la presenza al proprio interno di un referente o tutore ed è tenuta a stipulare i contratti sulla base dei contratti collettivi nazionali delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.

3. Gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi nell'apprendistato di alta formazione sono definiti con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Testo unico dell'apprendistato.

4. In assenza di discipline regionali che disciplinino le modalità della formazione e la durata del periodo di apprendistato, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università e gli altri soggetti di cui all'articolo 20, comma 2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO V
CONTRATTI DI APPRENDISTATO
PER I LAVORATORI IN MOBILITA'

Art. 22

*(Qualificazione o riqualificazione professionale
dei lavoratori in mobilità)*

1. La Giunta regionale promuove intese con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale per la stipulazione di contratti di apprendistato con i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, che utilizzino le agevolazioni contributive e le indennità di mobilità previste dalla normativa statale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

*(Gestione, monitoraggio, valutazione
e controllo dell'apprendistato)*

1. Le Province realizzano il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale secondo le specifiche indicazioni nazionali anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli organismi bilaterali di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b).

2. Le Province, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 2/2005, esercitano le funzioni di gestione e controllo delle attività formative relative al contratto di apprendistato;

Art. 24

(Finanziamento)

1. La Regione finanzia la formazione formale degli apprendisti sulla base della programmazione annuale definita dalla Giunta regionale attraverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i soggetti istituzionali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che il datore di lavoro applichi il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Le imprese garantiscono la formazione formale anche in assenza del finanziamento pubblico.

3. Le attività di formazione sono finanziate con risorse pubbliche, che originano:

- dagli stanziamenti nazionali che annualmente mette a disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dagli stanziamenti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti dai decreti ministeriali di assegnazione, erogati dalle Province nell'ambito dei fondi del Programma operativo regionale per la gestione degli interventi cofinanziati dal FSE Ob. 3.

Art. 25

(Norma transitoria)

1. In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale, regionale e dall'ISFOL.

Art. 26

(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 17 della l.r. 2/2005.